

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 544**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MAGNALBÒ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2001**

—————

Applicazione dell’articolo 155 della legge 11 luglio 1980,  
n. 312, agli ex direttori aggiunti di divisione e qualifiche equi-  
parate, collocati a riposo entro il 30 giugno 1973

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema che si sottopone alla vostra attenzione riguarda una ristretta categoria di ex impiegati dello Stato, i direttori aggiunti di divisione ed equiparati, collocati a riposo entro il 30 giugno 1973, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Ai sensi del citato decreto n. 748 del 1972 i direttori di sezione o equiparati, in sede di promozione, hanno subito discriminazioni essendo state loro attribuite le qualifiche di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento e ad altri, invece, quella anomala di direttore aggiunto.

L'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, sembrava sanare questo *vulnus* in quanto prevedeva, all'articolo 155, il conferimento, anche in soprannumero, della promozione a direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento ai direttori aggiunti equiparati che avessero maturato, al 31 dicembre 1972, la qualifica di direttori di sezione equiparati.

La mancanza nel dispositivo di un esplicito riferimento ai pensionati ha determinato la non applicazione di questa norma fino a quando il Consiglio di Stato, sezione VI,

con decisione n. 732 del 6 giugno 1989, ha accolto il ricorso di un dipendente del Ministero della pubblica istruzione, collocato a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, accordandogli il trattamento pensionistico di dirigente superiore.

La mancata applicazione, nei confronti dei direttori aggiunti, dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ha comportato una discriminazione nel trattamento pensionistico applicato a questi ultimi, così come l'aumento del 20,3 per cento del trattamento di primo dirigente, previsto dalla legge 17 aprile 1985, n. 141, sulla perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti, si è tradotto per i direttori aggiunti, considerati non dirigenti, in un aumento dell'11,60 per cento con palese violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione.

Va inoltre ricordato che la Commissione affari costituzionali della Camera, già nel 1986, approvò all'unanimità un testo unificato delle varie proposte di legge per sanare la discriminazione di cui sono oggetto gli ex direttori aggiunti di divisione,; ma il provvedimento, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, non è mai stato approvato in via definitiva.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 155, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche ai direttori aggiunti di divisione o equiparati, collocati a riposo entro il 30 giugno 1973, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

2. Il conferimento della qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 174 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che prevede l'accantonamento «Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti».

